



COMUNE DI POGGIBONSI

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) – ANNO 2024

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 e s.m.i.;

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 7 della L.R. 9 gennaio 2019 n. 2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ERP per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica" si procede alla emanazione e pubblicazione del Bando di concorso pubblico generale per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, vista la deliberazione n. 1 del 23/05/2019 approvata dall'Assemblea L.O.D.E. che definisce lo schema di bando;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 03/12/2024 con la quale sono state approvate le linee guida del Bando di Concorso Generale.

RENDE NOTO

Che dalle ore 15:00 del giorno 23/12/2024 e fino alle ore 24:00 del giorno 21/02/2025 (60 gg) è pubblicato il presente bando di concorso, indetto ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 e s.m.i., (da ora in poi L.R.T. n. 2/2019) e finalizzato alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Poggibonsi.

ARTICOLO 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A) Nucleo familiare Richiedente

1. Possono partecipare alla presente selezione i nuclei familiari elencati ai successivi commi.
2. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 2/2019, ai fini del presente Bando, per nucleo familiare si intende quello composto da **una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati**:
 - a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
 - b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;

c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;

e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R.T. n. 2/2019, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

a) le coppie coniugate;

b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge 76/2016;

c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;

d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R.T. n. 2/2019, possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

a) i componenti di coppie di futura formazione;

b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

B) Requisiti di partecipazione di cui all'Allegato A - L.R.T. n. 2/2019.

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare, esclusivamente qualora risieda nel **Comune di POGGIBONSI alla data di pubblicazione del presente Bando oppure qualora svolga la propria attività lavorativa nel Comune di POGGIBONSI sempre alla data di pubblicazione del presente Bando e sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente articolo.**

2. Possono partecipare al Bando di Concorso sia nuovi richiedenti aspiranti all'assegnazione, che soggetti già assegnatari di alloggi ERP.

3. Gli ulteriori requisiti per la partecipazione al Bando di Concorso per l'assegnazione degli alloggi di ERP sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea. I cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia; in particolare possono partecipare alla presente selezione gli stranieri, cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero in possesso di permesso di

soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato, autonomo o siano Titolari di pensione (tale requisito deve essere posseduto solo dal soggetto intestatario della domanda);

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune di Poggibonsi alla data di pubblicazione del bando che deve sussistere e deve essere verificata anche al momento dell'assegnazione dell'alloggio (tale requisito deve essere posseduto solo dal soggetto intestatario della domanda);

b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena (tale requisito deve essere posseduto solo dal soggetto intestatario della domanda);

c) possesso di attestazione ISE/ISEE in corso di validità, con un **valore ISEE non superiore a 16.500 euro**.

4. Nel caso dei soggetti di cui all'art. 9, comma 3 L.R.T. 2/2019 (Vedi **Art. 1 let. A**) terzo comma del presente bando di concorso), si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

5. Nel caso dei soggetti di cui all'art. 9, comma 4, L.R.T. 2/2019 (vedi **Art. 1 let. A**) quarto comma del presente bando di concorso) si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza di tali soggetti che devono rispettare ciascuno, il limite di cui al primo capoverso della presente lettera c) (16.500,00 euro di valore ISEE), e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

6. Si specifica che il richiedente deve essere obbligatoriamente in possesso dell'attestazione ISE/ISEE valida e rilasciata dall'INPS antecedentemente alla data di presentazione della domanda o, nel caso di mancato possesso alla stessa data, della ricevuta di presentazione all'INPS della DSU sottoscritta prima della presentazione della domanda di partecipazione.

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione.

7. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia).

8. L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento (2 o più persone a vano utile) come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. 2/2019;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

9. Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari richiedenti di cui all'articolo 1, let. A) comma 3, lettere a), b), c), d) del presente Bando (esigenza di autonomia del nucleo familiare);
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c..

10. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso di tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, come calcolato al punto e1), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1) del presente articolo;

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici,

con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d) e) ed f) della L.R.T. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

11. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere a) b) e b bis) del presente articolo che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente e devono essere posseduti dalla data di pubblicazione del bando, fino al momento dell'assegnazione.

12. Per l'accertamento della sussistenza e permanenza dei requisiti, il Comune può accedere direttamente, previo specifico accordo, alle banche dati disponibili presso le amministrazioni interessate.

ARTICOLO 2

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

(Allegato B L.R.T. n. 2/2019.)

1. Ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi ERP, ai concorrenti ammessi al concorso sono attribuiti punteggi in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. Ai sensi dell'Allegato B della L.R.T. n. 2/2019 le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

A) Condizioni sociali, economiche, familiari:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2;

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1;

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis : punti 1;

a-3. nucleo familiare composto da:

- coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente

convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

- con uno o più figli minori a carico: punti 2.

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti della coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1;
- con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2;
- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2;

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente a coloro che svolgono l'attività lavorativa nel Comune di Poggibonsi.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2;

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2;
- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3;
- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis: punti 4;

Si intendono fiscalmente a carico anche i figli che abbiano percepito un reddito nell'anno 2022, qualora rientrino nei limiti reddituali previsti dalla normativa vigente (Euro 2.840,51).

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni di cui al punto a-7, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1.

B) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, (risultante da Certificazione ASL) in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3;

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente. Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 ai competenti Uffici Comunali e alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, (risultante da Certificazione ASL) in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2;

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso: punti 3;

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato:

- il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: punti 3;
- in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4.

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole (il contratto di locazione non deve essere di natura transitoria) o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. In caso di sfratto per morosità o di espropriazione forzata per mancato pagamento di una quota di mutuo, il punteggio verrà attribuito solo qualora ricorrano le casistiche di cui all'art. 14 comma 3 della L.R.T. n. 2/2019 ovvero "a) perdita del lavoro per licenziamento; b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria; d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da

causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali". Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2;

b-6. Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile (risultante da Certificazione ASL): punti 2.

Le due condizioni di cui al punto b-6 non sono cumulabili.

C) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale del Comune di Poggibonsi, da almeno:

- tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1
- cinque anni alla data di pubblicazione del bando: punti 2
- dieci anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3;
- quindici anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3,5
- venti anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4;

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio. **Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.**

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Comune di Poggibonsi ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. Periodo di contribuzione al Fondo GESCAL:

- non inferiore ad anni 5: punti 1
- non inferiore ad anni 10: punti 2

I punteggi di cui al punto C) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari definitivi di alloggi di ERP.

ARTICOLO 3

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro che, in possesso dei requisiti indicati all'art. 1, siano interessati a partecipare alla Selezione, dovranno presentare domanda entro 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente Bando, 23/12/2024, (ovvero entro le ore 24:00 del 21/02/2025).

La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà essere compilata e presentata, a pena di esclusione, unicamente in modalità online collegandosi al sito del Comune di Poggibonsi e cliccando sul link indicato nella pagina dedicata: SOSI@HOME.

Per accedere alla suddetta pagina web è necessario essere in possesso dell'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Per maggiori informazioni su come ottenere ed attivare lo SPID è possibile consultare la pagina dell'Agenzia per l'Italia digitale <https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/> oppure avvalersi dell'assistenza dei Centri Facilitazione Digitale presenti sul territorio di Poggibonsi.

ARTICOLO 4

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI

Il richiedente dovrà ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando ai fini dell'ammissione al concorso e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 2, ed in particolare dei documenti/certificati di cui all'articolo successivo ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Come meglio specificato all'art. 3 l'autocertificazione dovrà essere compilata online previa identificazione attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) ed inviata per via telematica; pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 65 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art. 38 del DPR 445/2000, non dovrà essere sottoscritta dal dichiarante.

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha formulate e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione richiederà direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e delle dichiarazioni, l'Amministrazione Comunale provvederà alla esclusione della domanda o alla cancellazione dalla Graduatoria, se già approvata, e alla segnalazione alla Procura della Repubblica, per l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N° 445/2000.

ARTICOLO 5

CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI E DOCUMENTI/CERTIFICATI DA ALLEGARE

La domanda di partecipazione deve contenere la dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e per l'attribuzione dei punteggi, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

I cittadini che non abbiano la residenza fiscale in Italia devono produrre la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale (certificati o attestazioni rilasciati

dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale).

Fanno eccezione coloro in possesso dello status di rifugiato o in caso di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del Bando.

Al fine di velocizzare la formazione della graduatoria e correggere preliminarmente eventuali errori materiali, alla domanda, si chiede al concorrente, qualora ricorrano le relative fattispecie, non a **pena di esclusione**, di allegare:

1. documentazione attestante la sede dell'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Poggibonsi alla data di pubblicazione del bando o attività lavorativa anche in altro Comune in caso di possesso di permesso di soggiorno biennale;
2. documentazione attestante la presenza di esimenti in caso di possesso di beni immobili o titolarità di natanti o autoveicoli per fini lavorativi (art. 1 let B punti (d), (e) ed (f), (g);
3. certificazione rilasciata dalle competenti autorità, comprovante che nel nucleo familiare è presente un soggetto che sia riconosciuto invalido con indicazione della relativa percentuale e gravità;
4. certificazione attestante la presenza di minori in affidamento preadottivo;
5. sentenza giudiziale di separazione o divorzio con obbligo disposto dall'autorità giudiziaria di rilascio dell'alloggio coniugale e/o del pagamento mensile di un assegno di mantenimento dei figli;
6. certificazioni rilasciate dalle competenti autorità (**Certificato ASL**) relative: all'abitazione avente caratteristiche di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione; all'abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo; alla presenza di una condizione di sovraffollamento di oltre 2 persone a vano utile;
7. documentazione attestante la condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70. Il luogo di lavoro deve trovarsi nel territorio del Comune di Poggibonsi;
8. contratto di locazione in alloggio di proprietà privata registrato, il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile e copia delle ricevute di pagamento dell'affitto attestanti che il canone è stato regolarmente corrisposto negli ultimi 6 mesi;
9. copia della convalida di sfratto rilasciata dal Tribunale (non fa fede la semplice lettera di disdetta inviata dal locatore) – Il contratto di locazione non deve avere natura transitoria;

10. in caso di sfratto dovuto a morosità, o in caso di espropriazione forzata, la documentazione attestante la presenza delle casistiche previste dall'art. 2 lettera B.5 del bando di concorso;
11. documentazione attestante la storicità dell'attività lavorativa;
12. certificazione attestante il periodo di contribuzione al Fondo Gescal;
13. documentazione attestante lo status di rifugiato o della condizione di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

ART. 6

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA – RICORSI ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

Scaduti i termini di presentazione il Servizio Politiche Abitative procede all'istruttoria delle domande pervenute nei termini, verificandone la completezza e la regolarità.

Detto ufficio può richiedere agli interessati le informazioni e/o la documentazione mancante, relativamente ai titoli che danno luogo all'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria.

Conclusa l'istruttoria il Servizio competente procede alle ammissioni ed esclusioni delle domande ed all'attribuzione, in via provvisoria, del punteggio a ciascuna domanda ammessa, sulla base dei parametri individuati all'art. 2, delle dichiarazioni dell'interessato e della documentazione presentata, ed alla formazione della Graduatoria Provvisoria.

Il Comune provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della Graduatoria Provvisoria entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria i concorrenti possono presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 3 del Regolamento E.R.P., la quale è competente a:

- a) valutare e decidere sulle opposizioni presentate relative alla graduatoria provvisoria;
- b) predisporre la graduatoria definitiva dirimendo eventuali casi di parità di punteggio secondo i criteri di priorità di cui all'art. 10 comma 6 della L.R. n. 2/2019.

La Commissione ERP decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti.

Per l'esame dei ricorsi presentati sono valutabili i documenti pervenuti entro i termini del ricorso, purché relativi a condizioni soggettive o oggettive possedute dalla data di pubblicazione dell'avviso e dichiarate nella domanda.

Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità sarà data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) della L.R.T. 2/2019;

In caso di parità anche delle relative situazioni economiche, la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal richiedente dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità.

La Graduatoria Definitiva sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per presentare le opposizioni alla Graduatoria Provvisoria.

La graduatoria definitiva rimarrà pubblicata per 30 giorni; la sua validità decorre dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento. Il Comune è tenuto a procedere all'emanazione di un nuovo bando per l'assegnazione di alloggi ERP entro un periodo massimo di 4 anni dal presente bando.

Con l'approvazione della Graduatoria Definitiva e la relativa pubblicazione cesserà l'efficacia della Graduatoria Definitiva ERP attualmente vigente nel Comune di Poggibonsi e, pertanto, le relative pratiche verranno archiviate.

Per la tutela del diritto alla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016) i nominativi dei richiedenti non saranno riportati nelle Graduatorie (provvisoria e definitiva). Ad ogni richiedente sarà abbinato il Codice Univoco riportato nella ricevuta di avvenuto invio dell'istanza che identifica la domanda presentata.

Art. 7

CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto verrà effettuata procedendo per ordine di graduatoria e disposta con provvedimento della Dirigente competente e/o suo delegato, tenendo presente per quanto possibile la dimensione e tipologia dell'alloggio disponibile in relazione alla composizione del nucleo familiare e, comunque, non generando "sovraffollamento" con oltre due (2) persone a vano utile, ai sensi della LRT 2/2019.

La mancanza di alloggi adeguati, pur non modificando la posizione del nucleo in graduatoria, autorizza il Responsabile del Servizio comunale competente a procedere alla valutazione dei nuclei familiari successivamente collocati in graduatoria.

L'Amministrazione si riserva di assegnare immobili che necessitino di interventi di manutenzione di importo inferiore a € 10.000, convocando per ordine di graduatoria solo i nuclei familiari che abbiano manifestato in fase di presentazione della domanda il proprio esplicito nulla osta in merito. Il rimborso dei costi sostenuti per il ripristino dell'alloggio avverrà mediante scomputo di quanto dovuto dall'assegnatario per canoni di locazione a Siena Casa S.p.A. Si applica al riguardo quanto previsto dal "Regolamento per l'assegnazione di alloggi da ripristinare" approvato con Deliberazione n. 6 del 2/12/2021 dalla conferenza dei Comuni del LODE (Livello Ottimale di Esercizio) Senese.

Il Comune effettua, al momento dell'assegnazione, gli accertamenti necessari alla verifica del possesso dei requisiti e dei documenti dichiarati nella domanda ed alla successiva permanenza dei requisiti stessi. Nel caso di perdita dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda, l'ufficio competente determina l'esclusione del nucleo familiare dalla graduatoria.

In caso di rinuncia dell'assegnazione da parte del richiedente, il medesimo è cancellato dalla graduatoria.

Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato da Siena Casa S.p.A sulla base di quanto disposto dalla L.R.T. 2/2019.

Art. 8

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora da accertamenti successivi alla formulazione delle graduatorie emerga che il richiedente non era in possesso dei necessari requisiti di accesso o delle condizioni sociali, economiche, familiari e abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al bando, il Comune di Poggibonsi provvede, ai sensi dell'art. 36 della L.R.T. n. 2/2019, all'esclusione del richiedente dalla graduatoria ovvero alla ricollocazione dello stesso, a seguito della cancellazione dei punteggi precedentemente assegnati.

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

L'elenco degli ammessi nella Graduatoria Definitiva ERP sarà trasmesso, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

Art. 9

INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Poggibonsi, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni: I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano: **dati identificativi**: cognome e nome, residenza, nascita, dati relativi ad un documento di identità, dati economici, dati di contatto (mail, telefono, cellulare); I dati raccolti, trattati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, saranno oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso. Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all'espletamento del servizio. Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
- di accesso ai dati personali;

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento delle funzioni comunali di cui all'art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell'esattezza dei dati ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l'invio di una richiesta anche mediante email a:

Titolare: COMUNE DI POGGIBONSI - Piazza Cavour, 2 - 53036 Poggibonsi
comune.poggibonsi@postacert.toscana.it – 05779861

DPO (responsabile protezione dei dati): Società Esseti servizi Telematici srl (Avv. Flavio Corsinovi) - Via della Repubblica 178 Prato - rpd[[@](mailto:rpd@consorzioerrecablate.it)]consorzioerrecablate.it - 0577 049440

Art. 10

NORMA FINALE

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Politiche Culturali, Sociali e alla Persona la Dott.ssa Roberta Guerri.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i. e al Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP del Comune di Poggibonsi approvato con Delibera CC 18 del 08-04-21.

Poggibonsi, 23 dicembre 2024

La Dirigente
Dott.ssa Guerri Roberta